



DELIBERAZIONE N° VIII / 010890

Seduta del 23 DIC 2009

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente

DAVIDE BONI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

LUCA DANIEL FERRAZZI

ROMANO LA RUSSA

STEFANO MAULLU

FRANCO NICOLI CRISTIANI

MASSIMO PONZONI

~~**PIER GIANNI PROSPERINI**~~

MARIO SCOTTI

DOMENICO ZAMBETTI

MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario

Marco Pilloni

Su proposta

dell'Assessore Luca Daniel Ferrazzi

Oggetto

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA "NITRATI"

Il Dirigente della Struttura

Dr. Antonio Tagliaferri

Il Direttore Generale

Dr. Paolo Lassini

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 10 pagine di allegati,

parte integrante

*Prot. n. 96
del 20/11/2009*



VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” che al titolo II “Interventi nel settore rurale, silvo-pastorale, agroalimentare e della pesca” ne definisce le attività e la regolamentazione;


VISTO in particolare quanto previsto al Capo II “Sostegno e sviluppo del sistema produttivo primario”, art. 6, comma 1, lettere d) ed e) e comma 2.;

VISTO il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15/12/2006 “relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001”,

RICHIAMATE:

- la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14019 “L.r. 7 febbraio 2000, n. 7, art. 4, comma 1, lett. e) approvazione dei criteri riguardanti sostegno per l’attuazione di programmi intesi a produrre energia da fonti rinnovabili”;
- la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19861 “Rideterminazione dei criteri riguardanti “Azioni incentivanti l’attuazione di programmi intesi a produrre energia da fonti rinnovabili approvati con d.g.r. n. 14019 del 8 agosto 2003”, esecutiva ai sensi del Regolamento (CE) n.1/2004 della Commissione europea relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- la d.g.r. 11 ottobre 2006, n. 3297 “Nuove aree vulnerabili ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006: criteri di designazione e individuazione”;
- la d.g.r. 27 dicembre 2006, n. 3908 “Programma pilota d’azione regionale di investimento per produzioni agroenergetiche e per il contenimento del carico di azoto nelle zone vulnerabili nel rispetto della d.g.r. n. 3439/2006 (art. 8, l.r. n. 7/2000);
- la d.g.r. 6 agosto 2008, n. 7950 “Programma d’azione regionale di investimento per produzioni agroenergetiche e per il contenimento del carico di azoto nel rispetto della d.g.r. 21 novembre 2007, n. 5868;
- la d.g.r. 21 novembre 2007, n. 5868 “Integrazione con modifica al programma di azione per la tutela e risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. 152/2006, art.92, e D.M. 7 aprile 2006) e adeguamento dei





relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 5215 del 2 agosto 2007”;

VISTA la decisione della Commissione Europea ENVI/A/02 n. 2006/2163, con la quale viene disposta l’archiviazione della procedura di infrazione nei confronti, tra le altre, della Regione Lombardia circa la insufficiente designazione di zone vulnerabili, ai sensi della direttiva 91/676/CEE;


CONSIDERATO che, con la suddetta decisione, la Commissione Europea considera valido, tra l’altro, il programma d’azione adottato con la citata d.g.r. 5868/2007;

RIFERITO dal dirigente proponente che:

- è opportuno prevedere un Programma straordinario Nitrati per sostenere il conseguimento delle finalità di corretta gestione degli effluenti di allevamento così come prevista dalla citata d.g.r. n. 5868/2007;
- l’attivazione del suddetto programma consente di prevedere una migliore sostenibilità ambientale delle attività agricole e zootecniche, tramite :
 - a) l’attivazione di tecniche gestionali e sistemi idonei a limitare l’impatto ambientale ed in particolare il contenimento del carico d’azoto e delle emissioni climalteranti prodotte da effluenti zootecnici sull’intero territorio regionale;
 - b) una valorizzazione e una più efficiente gestione degli effluenti di allevamento, ai fini di una loro utilizzazione agronomica;
 - c) una omogenea e funzionale diffusione sull’intero territorio di impianti per una filiera agroenergetica ambientalmente sostenibile;
- il mercato propone tecnologie innovative applicabili agli impianti di produzione di biogas da effluenti zootecnici per una valorizzazione a fini fertilizzanti del contenuto di azoto presente nel digestato, ovvero un possibile abbattimento supplementare;

DATO ATTO che il dirigente proponente riferisce inoltre che:

- le finalità del Programma sono state illustrate, nelle linee fondamentali presso il Gruppo di lavoro “Programmazione e valutazione dei progetti sulle energie rinnovabili di origine agricola”- costituito con decreto n. 3520 del 9 aprile 2009 - nella seduta del 13 luglio 2009;
- è stata data comunicazione degli indirizzi della presente iniziativa nell’ambito del Tavolo tecnico per le politiche agricole regionali (seduta del 22.9.2009) e del Tavolo istituzionale (seduta del 30.9.2009);





PRESO ATTO che

- per supportare l'attuazione di quanto previsto dalla d.g.r. 21 novembre 2007, n. 5868", si rende necessario prevedere il "Programma straordinario Nitrati", come da allegato al presente provvedimento composto da n. 10 pagine, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- per l'attivazione del citato Programma regionale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, sono disponibili € 5.000.000,00 che trovano copertura finanziaria per € 3.000.000,00 sul capitolo 3.7.3.3.39.7383 del bilancio di previsione 2010 e per € 2.000.000,00 sul capitolo 3.7.3.3.39.7383 del bilancio di previsione 2011, oltre a eventuali risorse finanziarie che dovessero essere rese disponibili con la stessa finalizzazione nel corso dei suddetti esercizi finanziari;

RITENUTO di dare attuazione agli aiuti di cui alla presente deliberazione solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006 ed all'art. 9 del regolamento (CE) n. 800/2008 ;

RITENUTO pertanto di proporre l'approvazione del "Programma straordinario Nitrati", come da allegato al presente provvedimento composto da n. 10 pagine, al fine di incentivare le aziende agricole localizzate sia nelle zone vulnerabili sia nelle zone non vulnerabili all'adozione di sistemi idonei a prevenire l'inquinamento e limitare l'impatto ambientale, favorendo in particolare una corretta valorizzazione e, ove del caso, il contenimento del carico d'azoto prodotto da effluenti zootecnici nonchè l'incentivazione del suo impiego a fini energetici in impianti che utilizzano prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti;

AD UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di approvare il "Programma straordinario Nitrati", allegato quale parte integrante al presente atto e composto di n. 10 pagine;
2. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Reg. (CE) n. 1857/2006 e dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 800/2008, la sintesi delle informazioni relative alle misure di aiuto di cui alla presente deliberazione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;






3. di dare atto che all'apertura dei termini di presentazione delle domande per la concessione degli incentivi previsti nel programma di intervento di cui al punto 1), nonché alla definizione del modello di domanda e delle modalità tecniche attuative del programma di intervento di cui al punto 1), e dei conseguenti provvedimenti di impegno e di spesa, provvede il Dirigente dell'Unità organizzativa proponente con proprio atto, sulla base delle effettive disponibilità a bilancio;
4. di subordinare l'attuazione della presente delibera alla conclusione favorevole della procedura di cui all'art. 20 del Reg. (CE) n. 1857/2006 e dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 800/2008;
5. di dare atto che risultano disponibili € 5.000.000,00 che trovano copertura finanziaria per € 3.000.000,00 sul capitolo 3.7.3.3.39.7383 del bilancio di previsione 2010 e per € 2.000.000,00 sul capitolo 3.7.3.3.39.7383 del bilancio di previsione 2011, oltre a eventuali risorse finanziarie che dovessero essere rese disponibili con la stessa finalizzazione nel corso dei suddetti esercizi finanziari;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L..



IL SEGRETARIO

Marta Pilloni



PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI

PREMESSA

La Regione Lombardia, in base alle competenze attribuite alle Regioni dallo Stato, intende incentivare l'attuazione di investimenti intesi a produrre energia da fonti rinnovabili derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, nelle parti relative alle azioni riguardanti gli investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, alla protezione dell'ambiente, all'efficienza e al risparmio energetico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, all'introduzione di pratiche agricole innovative, al miglioramento della qualità di prodotto e di processo, all'introduzione di sistemi di gestione ambientale nel settore agricolo, al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli allevamenti.

Con la programmazione di detti investimenti si intende contestualmente perseguire anche una corretta gestione degli effluenti di allevamento e delle attività zootecniche, al fine di promuovere nelle aziende agricole l'adozione di buone pratiche compatibili con la sostenibilità ambientale.

In particolare si vuole promuovere l'attivazione di tecniche gestionali e di sistemi idonei a limitare l'impatto ambientale mediante il contenimento del carico d'azoto e delle emissioni climalteranti prodotte da effluenti zootecnici sull'intero territorio regionale, anche attraverso una loro maggiore valorizzazione, ai fini di una migliore utilizzazione agronomica.

Gli interventi previsti e i connessi investimenti risultano finalizzati - contestualmente e in parallelo - ad un complessivo miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività agricole (miglioramento della qualità dell'aria, miglioramento dello stato dei suoli, prevenzione delle emissioni di ammoniaca, PM10 e gas climalteranti in atmosfera, prevenzione delle molestie olfattive, prevenzione e miglioramento degli aspetti sanitari e di salute pubblica legati alla gestione degli effluenti di allevamento).

La Regione Lombardia, in attuazione del Decreto legislativo n. 152/2006, di recepimento della Direttiva 91/676 CEE e con riferimento alla deliberazione n.5868 del 21/11/2007, relativa all'adozione del programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, intende attivare un "Programma straordinario nitrati", prevedendo interventi per il contenimento del carico d'azoto prodotto e per l'ammodernamento delle strutture di stoccaggio, privilegiando, per quanto riguarda la gestione delle deiezioni, la connessa realizzazione di impianti agroenergetici.

1 - Finalità

Con il presente programma, in attuazione della citata legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 e della dgr n. 5868 del 21 novembre 2007 si intendono sostenere le azioni intese a produrre energia da fonti rinnovabili con particolare riferimento agli impianti aziendali, interaziendali e consortili per la produzione di agroenergie da effluenti di allevamento. A tal fine vengono valorizzati gli interventi che, nel contesto di produzione e efficienza energetica, migliorino la gestione degli effluenti di allevamento e la sostenibilità ambientale delle attività agricole e zootecniche.

Sotto il profilo ambientale, il processo di digestione anaerobica degli effluenti di allevamento migliora altamente, negli aspetti qualitativi, le loro possibilità di impiego a fini agronomici rispetto al refluo tal quale, ampliando di molto l'efficacia fertilizzante e le modalità di utilizzazione (es. distribuzione anche in copertura). In parallelo tale processo permette anche di perseguire vari e importanti obiettivi ambientali (produzione di energia da fonti rinnovabili, qualità dell'aria, qualità delle acque, qualità dei suoli, tutela e prevenzione in tema di sicurezza sanitaria, prevenzione delle

molestie olfattive), fattori ormai imprescindibili per una agricoltura moderna e intensiva. Questi ultimi aspetti sono ancora più significativi se si considera il contesto fortemente "antropico" in cui il settore primario si trova ad operare in Lombardia.

Sono altresì possibili, particolarmente in situazioni caratterizzate da un elevato rapporto tra effluenti prodotti e terreni disponibili per l'utilizzazione agronomica, soluzioni che prevedano prevalentemente la valorizzazione del contenuto energetico delle matrici e/o la delocalizzazione della frazione organica.

Le tipologie di intervento riguardano la realizzazione di impianti di valorizzazione agroenergetica nelle aziende agricole o in loro connessione contestualmente a interventi per il contenimento dell'apporto di azoto e sostanze nutrienti di origine agricola e/o la valorizzazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

2 – Beneficiari

Possono presentare la domanda:

- 2.1 le imprese agricole individuali
- 2.2 le società agricole
- 2.3 le società agricole cooperative
- 2.4 le imprese agricole associate
- 2.5 le società di capitali operanti nel settore delle agroenergie controllate per almeno il 51% da uno o più soggetti indicati ai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4
- 2.6 le associazioni temporanee di impresa (ATI) in cui l'impresa mandataria sia un'impresa agricola, costituita in una delle forme indicate ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5
- 2.7 i Consorzi di Bonifica
- 2.8 i Comuni

I soggetti di cui al punto 2.6 – associazioni temporanee di impresa (ATI)- devono conservare una durata coincidente con l'esecuzione dell'opera per la quale è stata costituita l'associazione e hanno l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dal Programma

I soggetti di cui ai punti 2.7 e 2.8 potranno presentare domanda solo per la tipologia di intervento di cui al punto 3) del paragrafo 3.1

3 - Tipologie di intervento

Realizzazione di impianti di valorizzazione agroenergetica degli effluenti di allevamento unitamente a impianti integrativi per la riduzione dell'azoto e/o la loro valorizzazione ai fini dell'utilizzazione agronomica

3.1 Gli aiuti vengono concessi per la seguenti tipologie di intervento:

- 1) Impianti agroenergetici aziendali in abbinamento a impianti per la valorizzazione/contenimento dell'azoto che comprendano la copertura degli stoccaggi;
- 2) Impianti agroenergetici realizzati in forma associata in abbinamento a impianti per la valorizzazione/contenimento dell'azoto che comprendano la copertura degli stoccaggi;

- 3) Impianti per la gestione comprensoriale degli effluenti di allevamento: impianti agroenergetici in abbinamento a impianti per la valorizzazione/contenimento dell'azoto, e compresa la copertura degli stoccaggi, che prevedono la gestione degli effluenti a livello territoriale;
- 4) Integrazione di impianti agroenergetici esistenti: potenziamento impianto, copertura di stoccaggi, realizzazione di impianti per la valorizzazione/contenimento dell'azoto
- 5) Impianti energetici a fonti rinnovabili e/o impianti per la valorizzazione/contenimento dell'azoto, funzionali al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale delle attività zootecniche.

Nel progetto di investimento è ammissibile a contributo l'insieme delle opere e impianti per la realizzazione di strutture di produzione ed utilizzazione di energia rinnovabile, anche di tipo semplificato, comprensive delle strutture di stoccaggio dei liquami e/o di altre opere accessorie per la movimentazione degli effluenti e l'uso efficiente dell'energia, unitamente alla realizzazione di strutture integrative per la riduzione dell'azoto e/o la sua valorizzazione ai fini dell'utilizzazione agronomica.

In connessione con gli impianti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e nell'ambito del progetto di investimento, sono ammissibili a finanziamento le macchine e le attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento a fini di utilizzazione agronomica che assicurano una elevata efficienza fertilizzante e una elevata sostenibilità ambientale.

Nel caso di interventi comprensoriali di cui al precedente punto 3) il progetto deve essere supportato da un formale accordo sottoscritto tra i soggetti conferenti di cui al punto 2.1, 2.2, 2.3 e il soggetto proponente l'intervento stesso.

In presenza di ammissibilità al finanziamento regionale tale l'accordo deve trasformarsi in contratto definitivo tra le parti, di durata almeno pari al completo adempimento degli impegni previsti dal Programma.

3.2 Esclusioni

Sono escluse dal finanziamento le spese per:

1. acquisto terreni e fabbricati;
2. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature, anche informatiche usate e/o non direttamente connesse agli interventi ammissibili;
3. opere di manutenzione ordinaria;
4. interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
5. investimenti di semplice sostituzione che non migliorano in alcun modo la situazione delle produzioni energetiche aziendali da fonti rinnovabili e la sostenibilità ambientale delle attività agricole e zootecniche.

4 - Entità delle spese ammissibili e del contributo


Importi minimi e massimi

L'importo minimo dei costi ammissibili a contributo è pari a € 100.000,00.

L'importo massimo dei costi ammissibili a contributo è pari a: € 4 milioni per gli investimenti di cui ai punti 1), 4) e 5) del paragrafo 3.1; € 7 milioni per gli investimenti di cui al punto 2) del paragrafo 3.1..

La misura di aiuto è soggetta alle disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 800/2008 ("Regolamento generale di esenzione per categoria") e in particolare alle condizioni specificate al paragrafo 4.1.1, con una intensità di aiuto pari al:

- 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.



Sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali, ai sensi dell'art. 15 ("Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI") del suddetto regolamento.

Nel caso di interventi comprensoriali di cui al punto 3) del paragrafo 3.1, in alternativa all'applicazione delle percentuali suddette di cui all'art. 15 del regolamento (CE) n. 800/2008, per la sola parte di produzione di energia da fonti rinnovabili potranno trovare applicazione le previsioni dell'art. 23 ("Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili") del regolamento medesimo, con una intensità di aiuto pari al 45% dei costi ammissibili. Tale intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi a piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

In questo caso sono ammissibili i costi che corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi a una centrale elettrica tradizionale o a un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.

I costi ammissibili sono calcolati secondo le modalità di cui al paragrafo 3 dello stesso art. 23.

Per le tipologie di intervento non rientranti nel capo di applicazione del Reg. (CE) n. 800/2008, in quanto aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria, di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la concessione degli aiuti è soggetta alle disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 1857/2006 ("Aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese nella produzione di prodotti agricoli"), ai sensi dell'art. 4 ("Investimenti nelle aziende agricole"), e in particolare alle condizioni specificate al paragrafo 4.1.2, con una intensità di aiuto pari al 40% dei costi ammissibili.

Le spese ammissibili comprendono: la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; l'acquisto (o il leasing con patto di acquisto) di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici (fino ad un massimo del loro valore di mercato); le spese generali collegate alle spese suddette.

Tali disposizioni sono applicate alle seguenti tipologie di intervento:

- strutture di stoccaggio dei liquami, comprensive delle coperture, non finalizzate alla produzione energetica;
- impianti per la valorizzazione/contenimento dell'azoto;
- opere accessorie per la movimentazione degli effluenti;
- macchine e attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento a fini di utilizzazione agronomica che assicurano una elevata efficienza fertilizzante e una elevata sostenibilità ambientale.

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1857/2006 l'importo globale degli aiuti concessi per queste tipologie a una singola impresa non può superare 400.000,00 € erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500.000,00 € se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

4.1 – Normativa aiuti di stato

4.1.1 – Regolamento generale di esenzione per categoria

Si riportano di seguito le condizioni che devono essere rispettate nell'attuazione di misure di aiuto esentate ai sensi del Reg.(CE) n. 800/08 (GU L 214 del 9/08/2008) per poter essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3:

- gli aiuti siano trasparenti, e cioè sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente senza procedere ad una valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 800/2008; nel caso delle garanzie sono da considerarsi trasparenti se la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica alla Commissione nel quadro dell'applicazione del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1628/2006 e la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione, oppure se il beneficiario è una piccola e media impresa e l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
- gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione, o aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- gli aiuti non siano concessi nei settori della:
 - o pesca ed acquacoltura;
 - o produzione primaria di prodotti agricoli;
 - o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, se l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- gli aiuti non siano concessi a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- gli aiuti non siano concessi alle imprese in difficoltà: per le PMI ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 7 del Reg. (CE) n. 800/2008;
- l'intensità di aiuto sia calcolata al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, indipendentemente dal fatto che si tratti di risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie;
- se concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponda all'equivalente sovvenzione lordo;
- gli aiuti siano concessi per attività intraprese e servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto e dopo che è stata correttamente presentata una domanda di aiuto;
- i costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci;
- l'importo dell'aiuto non superi i 7,5 Meuro/impresa/progetto di investimento, sia per gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI che per quelli per la tutela ambientale;
- gli aiuti hanno un effetto di incentivazione: per le PMI se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro interessato; per le grandi imprese se, oltre a quanto riportato per le PMI, vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni o della portata del progetto o dell'attività,

ovvero dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività ovvero che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività;

- in relazione alla possibilità di cumulo:
 - gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili;
 - gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del regolamento medesimo o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) (Reg. (CE) n. 1998/2006) ovvero con altri finanziamenti della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili (coincidenti in parte o integralmente), se sono superate le soglie di intensità o d'importo specificate in precedenza;
 - l'intensità di aiuto è ridotta del 50% nel caso in cui il beneficiario ha ricevuto capitale di rischio ai sensi dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 800/08, nei primi 3 anni dal primo investimento di capitale di rischio (tale riduzione è pari al massimo all'importo totale del capitale di rischio ricevuto);
 - gli aiuti non possono essere concessi a coloro che hanno ricevuto, nei primi 3 anni dalla concessione, aiuti a favore di nuove imprese innovative
- gli attivi immateriali sono costi ammissibili se: utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria, considerati ammortizzabili, acquistati da terzi a condizioni di mercato (in assenza di esercizio di controllo tra acquirente e venditore), figurare all'attivo dell'impresa da almeno 3 anni;
- i dati dettagliati relativi agli aiuti esentati e contenenti tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle suddette condizioni devono essere conservati per dieci anni, e forniti alla Commissione europea se richiesti¹; così come una relazione annuale sull'applicazione di questi aiuti.

4.1.2 – Regolamento degli aiuti a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli

Si riportano di seguito le condizioni che devono essere rispettate nell'attuazione di misure di aiuto esentate ai sensi del Reg.(CE) n. 1857/06 (GU L 358 del 16/12/2006) per poter essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3:

- gli aiuti siano trasparenti, e cioè sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile ex-ante senza dover effettuare una valutazione di rischio; nel caso delle garanzie sono da considerarsi trasparenti se il metodo utilizzato per calcolare l'intensità dell'aiuto corrispondente alla garanzia statale è stato accettato dalla Commissione prima dell'attuazione della misura e previa notifica effettuata in seguito all'adozione del presente regolamento;
- gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione, o aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- l'intensità di aiuto sia calcolata al lordo di qualsiasi imposta diretta, indipendentemente dal fatto che si tratti di risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie;
- gli aiuti siano concessi a PMI attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- gli aiuti non siano concessi in relazione alle spese per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- gli aiuti non siano concessi alle imprese in difficoltà;

¹ in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili



- gli aiuti siano concessi per investimenti che perseguano obiettivi quali la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento della qualità, la tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- gli aiuti non siano concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche se tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario;
- gli aiuti non siano limitati a specifici prodotti agricoli e devono pertanto essere aperti a tutti i settori dell'agricoltura, a meno di esclusioni per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato;
- gli aiuti non siano concessi per: l'acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali; l'impianto di piante annuali; i drenaggi gli impianti e le opere per l'irrigazione (a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 % il precedente consumo di acqua); i semplici investimenti di sostituzione; la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. L'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia è concesso con un costo non superiore al 10 % delle spese ammissibili dell'investimento.
- gli aiuti siano concessi per attività intraprese e servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto, sia stata correttamente presentata una domanda di aiuto e questa sia stata accettata con modalità tali da obbligare l'autorità competente ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso (accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto non è esaurito);
- in relazione alla possibilità di cumulo:
 - gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 87 paragrafo 1 del trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 88 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg.(CE) n. 1857/06;
 - gli aiuti non possono essere cumultiati con aiuti de minimis nel settore dell'agricoltura ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg.(CE) n. 1857/06;
- i costi relativi al contratto di leasing diversi da quelli citati al paragrafo 4, quali tasse, margini del locatore, interessi, costi di rifinanziamento, spese generali, oneri assicurativi ecc. non costituiscono spese ammissibili;
- i dati dettagliati relativi agli aiuti esentati e contenenti tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle suddette condizioni (in particolare la qualifica di PMI) devono essere conservati per dieci anni, e forniti alla Commissione europea se richiesti; così come una relazione annuale sull'applicazione di questi aiuti.

5 - Caratteristiche e modalità dell'aiuto finanziario

5.1 Forme di aiuto

L'aiuto viene concesso nella forma di un concorso nel pagamento degli interessi e/o nel concorso al pagamento del costo di una eventuale garanzia.

Nel caso del concorso sugli interessi, l'aiuto non può eccedere i 5 punti percentuali del tasso praticato per il finanziamento. La durata del finanziamento è compresa da un minimo di 7 anni a un massimo di 15 anni.

Nel caso di concorso sul costo della garanzia, l'aiuto non può eccedere il 6% dell'importo garantito.



Nel caso i beneficiari siano i Comuni o i Consorzi di Bonifica, l'aiuto può essere concesso nella forma di contributo in conto capitale.

Complessivamente il valore dell'aiuto non può superare i limiti individuati al paragrafo 4.

5.1.1 Garanzie

I finanziamenti previsti dal presente programma possono essere assistiti da garanzie fornite dal sistema regionale delle garanzie o operate dal Fondo di garanzia ISMEA.

Le modalità di intervento della regione e le procedure di concessione delle garanzie sono convenzionalmente definite tra le parti coinvolte e interessate.

6 - Condizioni di ammissibilità al sostegno

6.1 Prerequisiti

Il sostegno agli investimenti è concesso ai beneficiari di cui al punto 2 che, al momento della domanda, garantiscono le seguenti condizioni:

1. - Capacità professionale dell'imprenditore

Nel caso di giovani imprenditori, l'impresa agricola che effettua l'investimento deve essere diretta o rappresentata legalmente da soggetti che abbiano adeguata capacità professionale in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni attuative della misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.

2. - Rispetto delle normative in materia di ambiente e sicurezza ed igiene dei lavoratori

Devono essere rispettate le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di ambiente, igiene e sicurezza dei lavoratori, comprovandone l'osservanza tramite autocertificazione.

3. - Giovani imprenditori agricoli

I giovani imprenditori (età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni non compiuti) che presentano domanda possono raggiungere il requisito di cui al precedente punto 1. entro 3 anni a decorrere dal primo insediamento.

7 - Priorità

7.1 Criteri per l'attribuzione delle priorità

La formulazione della graduatoria dei punteggi di priorità è desunta sulla base della scheda A riepilogativa (allegata al presente programma) per area di valutazione inerenti la qualità del progetto, le caratteristiche soggettive del richiedente e la zonizzazione.

7.2 Scheda per l'attribuzione dei punteggi di selezione

L'istruttoria dei punteggi di selezione consente l'attribuzione di massimo 60 punti per progetto.

Per consentire l'istruttoria è richiesta la compilazione della scheda A (scheda per l'attribuzione dei punteggi) allegata alla domanda.

I criteri per l'attribuzione dei suddetti punteggi sono raggruppati per area di valutazione così contraddistinte:

- qualità del progetto: la buona qualità del progetto costituisce il fattore chiave per la validità di realizzazione e gestione dell'investimento e degli impianti, nonché per la loro sostenibilità ambientale. L'area di valutazione consente di promuovere i progetti che meglio rispondono a tali requisiti. Il punteggio attribuito deriva dalla somma dei punteggi ottenibili: fino ad un massimo di 40 punti;
- caratteristiche soggettive del richiedente: il punteggio attribuito deriva dalla somma dei punteggi ottenibili: fino ad un massimo di 10 punti;



- zonizzazione: l'area di valutazione riconosce le priorità legate alla specifica localizzazione dell'intervento. Il punteggio attribuito deriva dalla somma dei punteggi ottenibili: fino ad un massimo di 10 punti.

8 - Suddivisione delle risorse finanziarie

La Direzione Generale Agricoltura, entro 30 giorni dalla definizione delle graduatorie provinciali e comunque compatibilmente con le dotazioni di bilancio, definisce la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili di ciascuna Provincia.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria risulti inferiore al fabbisogno complessivo, ad ogni Provincia saranno assegnate le risorse spettanti su base proporzionale.

Per la tipologia di intervento di cui al punto 3) del paragrafo 3.1, l'istruttoria sarà effettuata dagli uffici provinciali congiuntamente con il competente ufficio della Direzione Agricoltura e la graduatoria sarà unica a livello regionale e separata rispetto alle graduatorie provinciali.

Per l'attuazione degli interventi di cui al punto 3) del paragrafo 3.1, si potrà ricorrere anche a procedure di programmazione negoziata sulla base delle relative vigenti disposizioni.

9 - Periodo di validità delle domande.

Le domande istruite positivamente, ma non finanziate, mantengono validità per un periodo pari a 18 mesi a partire dalla data di adozione del provvedimento regionale di assegnazione delle risorse come indicato al precedente paragrafo 8.

Le province provvederanno all'ammissione a finanziamento delle domande residue ammesse e non finanziate con le somme derivanti da economie e/o rinunce sulle assegnazioni di cui al precedente paragrafo 8.

10 Limiti, divieti, ammissibilità

L'intervento è ammesso solo per i beneficiari di cui al paragrafo 2 e finalizzato ad assicurare la sostenibilità economica e ambientale degli investimenti aziendali, nonché a migliorare la qualità della vita e della salute dei cittadini.

Gli interventi di cui al paragrafo 3 devono essere dimensionati in base alla capacità produttiva del richiedente al momento della presentazione della domanda.

Per le tipologie di investimento che beneficiano di aiuti concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008, i beneficiari possono iniziare i lavori anche anteriormente al ricevimento della comunicazione di finanziamento del progetto. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora il progetto non fosse finanziato (in modo parziale o totale).

È ammessa l'esecuzione di lavori in economia, chiaramente identificabili nel preventivo di spesa, nel limite del 20% dell'importo dei lavori per opere. Per la verifica di congruità degli importi, per i lavori effettuati in economia, si fa riferimento al prezzario C.C.I.A.A. della provincia di competenza, applicando un abbattimento forfettario fino al 25%. Qualora la C.C.I.A.A. pubblichi il prezzario più volte all'anno, si fa riferimento al primo pubblicato nel corso dell'anno.

Gli interventi devono essere conclusi entro il termine di diciotto mesi dalla data di concessione dei contributi, pena la revoca del contributo. E' ammessa, previa richiesta del beneficiario, una sola proroga di sei mesi, opportunamente motivata.

Sono fatti salvi i motivi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dei soggetti beneficiari.

E' ammessa la realizzazione di interventi integrativi a impianti agro energetici esistenti, nel rispetto delle premesse e delle finalità di cui al paragrafo 1.



11 – Zonizzazione

Il programma è applicabile nelle aree vulnerabili e nelle aree non vulnerabili di cui alla dgr n. 3297 dell'11 ottobre 2006 "Nuove aree vulnerabili ai sensi del Decreto legislativo 152/2006: criteri di designazione e individuazione".

SCHEDA A**SCHEDA PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI SELEZIONE**

AREA DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
Qualità del progetto (max punti 40)	Introduzione di soluzioni che riducono l'impatto ambientale degli effluenti di allevamento e prevedono la riduzione/valorizzazione del contenuto di azoto e di altre sostanze nutritive	10
	Consumi elettrici degli impianti	10
	Rendimento energetico degli impianti	6
	Cantierabilità del progetto	5
	Quantità di effluenti impiegati	7
	Progetto che determina un aumento dei posti di lavoro (almeno 1 ULU in più)	2
Caratteristiche soggettive del richiedente (max punti 10)	Impresa agricola condotta da giovani imprenditori agricoli	4
	Imprese associate e cooperative	6
Zonizzazione (max punti 10)	Impresa situata in zona vulnerabile o con almeno il 50% della superficie agricola impiegata per utilizzazione agronomica ricadente in zona vulnerabile.	6
	Impresa situata in zona A (aree urbane)	4

